

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 7 febbraio 2017, n. 10

Autorizzazione Unica rilasciata alla società Società Apulia Renewable Energy srl via Crescenzo, 9, 00193 Roma, P.IVA 04170270757 con D.D. n. 543 del 19/10/2009 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Fotovoltaico della potenza elettrica di 3,817860 MWe sito nel Comune di Galatina (LE) e delle opere di connessione;

SANATORIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012, della modifica non autorizzata apportata alla linea elettrica interrata MT da 20 kV di connessione in entra - esci dalla linea MT "Nord Industriale" alla Cabina di Consegna, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea MT "Nord Industriale" alimentata dalla CP Galatina. La variante riguarda la parte dell'elettrodotto modificata rispetto alla versione iniziale del progetto che prevedeva l'attraversamento longitudinale della S.P.n.328.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero

per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia»;

- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Apulia Renewable Energy srl., con sede legale in Via Crescenzo, 9 2 00193 - Roma – P.IVA 04170270757, otteneva il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n. 387/2003, con Determinazione Dirigenziale N. 543 del 19 ottobre 2009, per la realizzazione e l'esercizio di:
 - dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Fotovoltaico della potenza elettrica di 3,817860 MWe sito nel Comune di Galatina (LE);
 - della linea elettrica interrata MT da 20 kV di connessione in entra - esci dalla linea MT "Nord Industriale";
 - di una nuova Cabina di Consegna da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea MT "Nord Industriale", alimentata dalla CP Galatina;
- La Società, il 20.11.2009 ha comunicato la data di inizio lavori relativi alla realizzazione dell'impianto, come previsto dall'art.5 della DD.n.543_2009, dalla quale sono decorsi i termini di validità del titolo autorizzativo, fino alla data del 31.07.2013, in cui questa Sezione ha sospeso l'efficacia del titolo abilitativo;
- Con nota prot. n. 10298 del 31/08/2011 la società Apulia Renewable Energy S.r.l. ha chiesto alla Provincia di Lecce – Settore Appalti e Mobilità il rilascio del nulla osta e/o dell'autorizzazione di competenza in relazione alla modifica dell'elettrodotto relativo all'impianto per una lunghezza pari a 1,5 km circa, rispetto alla configurazione iniziale che prevedeva l'attraversamento longitudinale della S.P. n.328;
- Con nota prot. n. 10567 del 07/09/2011 questa Sezione, in riscontro alla precedente nota, ha precisato che l'intervento di modifica al progetto autorizzato era di natura sostanziale e che doveva essere sottoposto a un nuovo procedimento di autorizzazione unica regionale.
- La società, con nota trasmessa in data 01/06/2012 via pec, ha comunicato le seguenti variazioni al progetto rispetto a quello autorizzato, affermando che:
 - variazione del tratto di linea MT 20 KV che va dal punto di consegna al punto di allaccio Enel;
 - sostituzione dei moduli fissi dell'impianto fotovoltaico con la tipologia di pannelli "ad inseguimento";
 - infissione della carpenteria metallici di sostegno dei singoli moduli fotovoltaici nel terreno mediante "vitoni" senza l'utilizzo di calcestruzzo;
 - sostituzione della recinzione perimetrale con una rete metallica al posto di una rete plastificata;
 - variazione in diminuzione di superficie e volume occupato dalle cabine elettriche;
 - variazione della potenza del modulo di pannello installato che ha portato una diminuzione della potenza da 6,463 MW a 3,817 MW.

- Per quanto riguarda le variazioni apportate ai progetti di impianti FER senza preventiva autorizzazione, la L.R. n. 25 del 24/09/2012 all'art. 15 chiarisce che, nei casi di modifiche già realizzate, vi è la necessità di instaurare un procedimento di accertamento tecnico finalizzato all'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi ovvero, previa verifica di conformità, al rilascio di idoneo titolo abilitativo in sanatoria, oltre che all'applicazione delle apposite sanzioni, il tutto ai sensi degli artt. 27, 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 nonché degli artt. 42 e 44 del D. Lgs n. 28/2011; tali procedimenti sono di competenza comunale se le modifiche sono non sostanziali ai sensi della L.R. 25/2012 mentre le modifiche sostanziali agli impianti di produzione di energia da FER autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono soggette ad AU regionale;
- La società ha presentato al Comune di Galatina, con nota acquisita al prot. comunale n. 20089 del 03/03/2013, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. n. 25/2012, istanza di sanatoria.
- Con nota prot. n. 3347 del 19/04/2013, La Sezione Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica, ha invitato il Comune di Galatina a svolgere la competente attività volta ad attuare i poteri di vigilanza e controllo sui lavori, per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia, ad accertare l'eventuale presenza di irregolarità edilizie o urbanistiche ed a determinare le sanzioni applicabili come ribadito dall'art. 15 della L.R. n. 15/2012.
- Il Comune di Galatina, in seguito al sopralluogo del 23/05/2013 per l'accertamento delle modifiche, ha rilevato le seguenti difformità:
 - 1- Sagoma planimetrica dell'impianto variata con superficie e potenza diminuite rispetto al progetto autorizzato;
 - 2- Pannelli fotovoltaici montati su struttura metallica ad inseguimento solare biassiale in luogo dei moduli fissi;
 - 3- Posizionamento e numero delle cabine elettriche variato;
 - 4- La struttura di sostegno dei pannelli è del tipo "a vitoni" direttamente infissi nel terreno in luogo dei basamenti in calcestruzzo;
 - 5- I paletti della rete di recinzione sono direttamente infissi nel terreno in luogo dell'utilizzo di plinti in calcestruzzo.
- Il Gestore di Servizi Energetici con nota del 06/06/2013, acquisita al prot. n. 5135 del 14/06/2013, ha chiesto sia al Comune di Galatina che all'Ente Regione Puglia se le accertate modifiche sostanziali comportino il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo ed il decadimento del titolo precedente.
- Il comune di Galatina, con nota prot. n. 22953 del 24/06/2013, acquisita al prot. n. 5490 del 28.06.2013, ha accertato la realizzazione di varianti relative *al tracciato dell'elettrodotto ed al posizionamento della cabina e che tali varianti costituiscono modifiche sostanziali in virtù di quanto stabilito dall'art. 7, della L.R. n. 25/2012.*
- Il Comune di Galatina ha rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria n. 128 del 19/09/2013: *"Il presente Permesso di Costruire in sanatoria si riferisce alle sole varianti apportate ai moduli fotovoltaici e non anche a quelle apportate al tracciato dell'elettrodotto ed al posizionamento delle cabine, le quali costituiscono modifiche sostanziali in virtù di quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, della L.R. n. 25/2012 e non possono essere autorizzate da questo Comune."*
- Con nota prot. n. 6483 del 31/07/2013, questa Sezione provvedeva a comunicare alla Società la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo a causa del mancato deposito dell'atto di collaudo e per aver apportato al progetto autorizzato con la D.D. n. 543/2009 modifiche di natura sostanziale senza preventiva approvazione da parte dell'Autorità competente; si fa presente che la Scrivente, già con nota prot. n. 10804 del 15/11/2012, aveva comunicato un preavviso di declaratoria di decadenza dell'AU in oggetto, in virtù della riscontrata carenza della documentazione post autorizzatoria prevista dall'art. 4 comma 1 della L.R. n. 31/2008, con particolare riferimento all'atto di collaudo.
- Con nota prot. n. 6791 del 30.08.2013, la Società ha depositato l'atto di collaudo.
- Con nota prot. n. 7904 del 8.10.2013 il Comune di Galatina ha trasmesso copia del Permesso di Costruire n.128/13 del 19.09.2013 unitamente agli elaborati grafici e all'atto di collaudo dell'impianto.

- Con nota prot. n. 626 del 12/02/2015, questa Sezione, dopo aver riepilogato l'iter post autorizzatorio e aver confermato la sospensione di efficacia, ha diffidato la società a presentare istanza di accertamento di conformità ai sensi dell' artt. 36 e 37 del DPR n. 380/2001 e dell'art. 15 della L.R. n. 25/2012, pena l'annullamento definitivo del titolo autorizzativo.
- Con nota prot. 1238 del 16/03/2015 la società Apulia Renewable Energy S.r.l. ha fatto istanza di accertamento di conformità ai sensi dell' artt. 36 e 37 del DPR n. 380/2001.
- Con nota prot. n. 1387 del 25/03/2015 questa Sezione ha chiesto di perfezionare l'istanza tramite procedura telematica.
- Con nota pec del 22/07/2015 la società ha presentato istanza tramite procedura telematica acquisendo il CODICE PRATICA VKX4GL8.
- Con nota prot. n. 3414 del 06/08/2015 è stato inviato il preavviso di improcedibilità con richiesta di integrazioni per il completamento dell'istanza.
- Con nota prot. n. 3985 del 07/10/2015 la società ha integrato la documentazione richiesta.
- Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., questa Sezione ha convocato, con nota prot.n.4460 del 5.11.2015, per il giorno 15/12/2015 ore 10:30 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, invitando, in particolare, il Comune di Galatina a procedere alla determinazione delle sanzioni pecuniarie previste dal DPR 380/01, la cui oblazione è condizione necessaria ai fini del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e gestione dell'impianto in oggetto.
- L'Ufficio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, con nota prot. 4460 del 5/11/2015, ha trasmesso alla Società proponente, agli Enti invitati in CdS la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 15.12.2015, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Nota pec acquisita al prot.n.4574 del 12.11.2015, **il CIGA – Servizio Spazi Aerei e Procedure (Aereonautica Militare – Pomezia RM)**, ha comunicato che non si occupa più della trattazione degli iter autorizzativi di costruzione di opere potenzialmente ostacoli alla navigazione aerea in virtù della Direttiva dello Stato Maggiore dell'Aeronautica (SMA/446/G38.02-36/100724 del 2.12.2010).
- Nota pec prot.n.13496 del 2.12.2015, **la Soprintendenza Archeologica della Puglia – Taranto**, ha comunicato che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di sanatoria, per quanto di competenza, né al completamento dell'impianto fotovoltaico in progetto.
- Nota pec prot.n.5075 del 7.12.2015, **l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, ha comunicato che non si ravvisano motivi ostativi in relazione al progetto, fermo restando il parere degli altri organi militari competenti ed il rispetto della normativa vigente in materia demaniale e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- Nota pec prot.n.1416 del 9.12.2015, **Snam Rete Gas**, ha comunicato che i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di propria proprietà.
- Nota pec prot.n.7282 del 10.12.2015, **la Regione Puglia- Sezione Risorse Idriche**, ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'intervento a condizione che siano rispettate le prescrizioni del PTA ove ricorrano prelievi idrici a falda.
- Nota pec prot.n.17394 del 11.12.2015, **l'Autorità di Bacino**, conferma il proprio nulla osta a condizione che, in fase di esecuzione, siano rispettate le prescrizioni di cui alla nota prot.n.14587 del 25.11.2009, inerenti l'attraversamento in subalveo del reticolo idrografico.
- Nota pec prot.n.111662 del 14.12.2015 **la Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce**, conferma il parere rilasciato in data 20.05.2009.
- Nota pec prot.n.30601 del 14.12.2015, **la Sezione Lavori Pubblici – Servizio Tecnico ed Espropri**, comunica che non esprime parere in quanto il progetto in questione è privo del piano particellare di esproprio.

- Nota pec prot.n.4460 del 5.11.2015, **il Comune di Galatina**, esprime parere favorevole, determinando la sanzione prevista dal D.P.R. n.380/2201, fissata in 516,00 euro.
- Nota pec prot.n.72956 del 14.12.2015, **Arpa Puglia**, esprime valutazione tecnica favorevole.
- Nota pec prot.n.17316 del 14.12.2015, **il Ministero dell'Interno- Vigili del Fuoco**, comunica che l'impianto in argomento non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in quanto non ricompreso nell'elenco allegato al D.P.R. 151/2011.
- Nota pec prot.n.0043390 del 14.12.2015, **il Comando Militare Marittimo Sud**, comunica che non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione della linea elettrica MT a 20 KV indicata in argomento.
- Nota pec prot.n.3189 del 15.2.2015, **la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto**, comunica di non aver esaminato la documentazione progettuale in quanto non ha potuto riscontrarla sul portale www.sistema.puglia.it.
- Successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi, sono pervenuti i seguenti pareri:
 - **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 276 del 27.01.2016, esprime parere favorevole.
 - **Comune di Galatina** prot.n.1088 del 25.03.2016, conferma la non sostanzialità della variante limitatamente alle modifiche del numero e del posizionamento delle cabine elettriche, e la sostanzialità relativa alla modifica del tracciato del cavidotto.

Rilevato che:

- il Comune di Galatina ha espresso parere favorevole sia in merito alla natura non sostanziale limitatamente alle modifiche del numero e del posizionamento delle cabine elettriche, così come già ribadito nel Permesso di Costruire n.128/13 del 19.09.2013, sia in merito alla modifica del tracciato dell'elettrodotto, ritenuta sostanziale,
- alla data di comunicazione della chiusura positiva dei lavori della Conferenza di Servizi, non è pervenuta alcuna osservazione dai soggetti titolari dei suoli interessati dalla variante in oggetto;
- non sono pervenuti presso l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, ulteriori pareri o richieste di integrazioni.
- I lavori della Conferenza di Servizi, si sono conclusi con l'acquisizione dei pareri favorevoli espressi per la realizzazione dell'impianto così delineato, da tutti gli Enti invitati a partecipare alla CdS, e con l'invito al Comune di Galatina, a voler pronunciarsi in merito alla natura sostanziale o meno delle modifiche per cui si procede.
- la Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica pertanto, con nota prot. n. 2644 del 22/07/2016 ha comunicato agli Enti la chiusura positiva dei lavori della Conferenza di Servizi, relativi al procedimento istruttorio atto all'ottenimento dell'autorizzazione in SANATORIA ai sensi dell' art. 15 della L.R. 25/2012 della parte relativa alla linea elettrica interrata MT da 20 kV di connessione in entra - esci dalla linea MT "Nord Industriale" ed alla Cabina di Consegna da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea MT "Nord Industriale", alimentata dalla CP Galatina. **La variante riguarda la parte dell'elettrodotto modificata rispetto alla versione iniziale del progetto che prevedeva l'attraversamento longitudinale della S.P.n.328.**, invitando contestualmente la società proponente a depositare il progetto definitivo adeguato alle risultanze e prescrizioni formulate dagli enti interessati, emerse in sede di Conferenza di Servizi;
- la Società, con nota acquisita al prot.n.3156 del 9.09.2016, ha depositato:
 - n° 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi, corredato da una descrizione scritta e grafica dalla quale emerga esattamente il raffronto tra le opere già realizzate oggetto di accertamento di conformità e le opere autorizzate con D.D.n.543/2009;
 - una asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale il medesimo asseveri ai sensi del DPR n. 380/2001, la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante

della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

- La Società, con nota acquisita al prot.n.3338 del 22.09.2016 ha depositato la contabile attestante il pagamento della sanzione prevista dal D.P.R. n.380/2001, il cui valore è di 516,00 euro.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il Decreto Ministeriale del 23.06.2016;

Vista La Determinazione Dirigenziale n.71 del 30.11.2016 rilasciata da questa Sezione.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società **Apulia Renewable Energy srl.**, con sede legale in Via Crescenzo, 9 2 00193 - Roma – P.IVA 04170270757, l'Autorizzazione in SANATORIA ai sensi dell' art. 15 della L.R. 25/2012 della parte relativa alla linea elettrica interrata MT da 20 kV di connessione in entra - esci dalla linea MT "Nord Industriale" ed alla Cabina di Consegna da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea MT "Nord Industriale", alimentata dalla CP Galatina. **La variante riguarda la parte dell'elettrodotto modificata rispetto alla versione iniziale del progetto che prevedeva l'attraversamento longitudinale della S.P.n.328.**

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo per la variante in sanatoria riguardante la parte dell'elettrodotto modificata rispetto alla versione iniziale del progetto che prevedeva l'attraversamento longitudinale della S.P.n.328., e per l'esercizio dell'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Apulia Renewable Energy srl., nella fase di esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica in sanatoria, avrà una durata residua di anni 16, di mesi 3, di giorni 20, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, oggetto di variante, ai sensi del D.M. 23/06/2016, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della società proponente.

ART. 6)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

ART. 7)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere eseguite sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno

da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante, al Comune interessato e al Gestore dei Servizi Energetici.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta